

- (9) Le imprese pubbliche svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali degli Stati membri. La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche<sup>(1)</sup>, si riferisce a taluni tipi di imprese pubbliche. È opportuno pertanto individuare nei registri di imprese le imprese pubbliche e le società pubbliche e ciò può avvenire tramite la classificazione per settore istituzionale.
- (10) Informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche sono necessarie ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta descrizione delle imprese, della specificazione di unità ampie e complesse e dello studio del livello di concentrazione in taluni mercati. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese e possono essere utilizzate per ridurre i rischi di divulgazione di dati riservati. Spesso taluni dati finanziari sono più significativi a livello non di singola impresa bensì di gruppo o sottogruppo di imprese e possono essere disponibili soltanto a quest'ultimo livello. La registrazione dei dati di gruppi di imprese consente di procedere direttamente, se necessario, all'effettuazione di indagini sui gruppi di imprese anziché sulle unità che li costituiscono e ciò può ridurre in modo significativo il fastidio statistico. La registrazione dei gruppi di imprese rende necessaria una ulteriore armonizzazione dei registri di imprese.
- (11) La crescente globalizzazione dell'economia mette in discussione l'attuale organizzazione della produzione di numerose statistiche. I registri di imprese, raccogliendo i dati dei gruppi di imprese multinazionali, si rivelano uno strumento essenziale per il miglioramento di molte statistiche connesse alla globalizzazione: scambi internazionali di beni e servizi, bilancia dei pagamenti, investimenti diretti esteri, consociate estere, ricerca, sviluppo e innovazione e mercato internazionale del lavoro. La maggior parte di tali statistiche abbraccia l'intera economia e richiede la copertura da parte dei registri di imprese di tutti i settori economici.
- (12) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto<sup>(2)</sup>, le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorché un atto di diritto comunitario preveda la trasmissione di tali dati.
- (13) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento le istituzioni degli Stati membri preposte alla raccolta dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri detenuti dalle autorità fiscali e di sicurezza sociale, dalle banche centrali, da altre istituzioni pubbliche e da altre basi di dati contenenti informazioni su posizioni e operazioni transnazionali, allorché tali dati siano necessari per l'elaborazione di statistiche comunitarie.
- (14) Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero<sup>(3)</sup>, ha stabilito un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(4)</sup>.
- (16) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere in merito alla copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti, di aggiornare l'elenco delle caratteristiche dei registri nell'allegato, le loro definizioni e le loro regole di continuità, di stabilire norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità e di adottare le regole per aggiornare i registri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (17) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2186/93.
- (18) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom<sup>(5)</sup> del Consiglio è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Scopo

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nella Comunità.

<sup>(3)</sup> GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.